

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

Prot. 7033/GAB

- 7 NOV. 2016

OGGETTO: Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia – Art.3, commi 2 e 3, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2015, n.19 – Attuazione - Circolare prot. n.1369 del 7 marzo 2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità.

- A tutti i Comuni dell'Isola
- Ai Commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione dell'Isola

Alle Assemblee Territoriali idriche dell'Isola

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

e, p.c. On.le Presidente della Regione

Com'è noto, con la circolare prot. n. 1369 del 7 marzo 2016 sono stati chiariti i passaggi imposti dalla legge regionale 11 agosto 2015, n.19 per l'avvio dei nuovi Enti di Governo, denominati *Assemblee Territoriali Idriche* (ATI), e ciò con l'obiettivo di assicurare un'applicazione quanto più celere ed omogenea del nuovo assetto organizzativo del servizio idrico integrato nel territorio regionale, disegnato dalla riforma.

E' altrettanto noto che l'assenza di una *governance* pienamente operativa ha precluso e preclude l'esercizio dei poteri di regolazione, vigilanza e controllo del servizio pubblico locale di interesse generale, con grave pregiudizio per l'avvio di una razionalizzazione del settore sul piano organizzativo.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

Quanto sopra anche in una prospettiva virtuosa, in grado di far trovare il territorio pronto e legittimato a fruire di risorse che, in base all'impianto normativo statale, non potranno che essere erogate in correlazione agli ambiti territoriali.

In quest'ottica, si ricorda, si collocano, tra le altre, le prescrizioni di cui all'art.147, commi 1 e 1 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, come modificati dal più recente D.L. 12 settembre 2014, n.133 (c.d. *Sblocca Italia*, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.); prescrizioni corredate dai poteri sostitutivi in capo alla Regione ivi previsti.

Tuttavia, dalla frammentaria documentazione pervenuta si constata con rammarico che, a distanza di otto mesi dall'emanazione della circolare, gli adempimenti imposti dalla legge ai Comuni rimangono, in molti casi ed in diversa misura, ignorati o comunque non completati.

E' bene ricordare che, nel richiamato impianto normativo regionale, l'Assemblea territoriale idrica (ATI) è soggetto di diritto costituito per legge, distinto dai singoli Comuni che la compongono e dotato di una propria personalità giuridica, rimanendo esclusa ogni differente scelta organizzativa, sul piano della *governance*, da parte dei Comuni.

Tuttavia, si era ben evidenziato nella richiamata circolare che, benché l'Ati sia già costituita *ex lege*, la stessa deve insediarsi formalmente ed auto-organizzarsi ai fini della sua concreta operatività giuridica. La legge, come già chiarito, onera i Comuni di ciascun ambito territoriale a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al formale insediamento dell'ATI ed all'approvazione, da parte di quest'ultima, dello statuto, come prescritto all'art.3, comma 3, lettera a).

A tale ultimo riguardo, erano stati assegnati termini ben precisi.

In attesa di definire percorsi idonei ad accogliere i suggerimenti emersi nella riunione tenutasi presso questo Assessorato il 4 maggio u.s., si richiamano i Comuni di ciascun ambito territoriale a portare a termine il percorso già illustrato nella circolare prot. n. 1369 del 7 marzo 2016.

